

CONTRATTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE

IMPIANTI RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZA

TEMPORANEE PER L’INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE N° 15”

(CIG Z013D618F8).

* * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, stipulata in modalità elettronica, tra

il COMUNE DI TORINO (di séguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I.

00514490010 - ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del *Servizio Edilizia*

Abitativa Pubblica e per il Sociale e RUP, ing. Eros Primo,

domiciliato per la carica a Torino in p.zza della Visitazione n°13 – e l’ing.

Giuseppe RIDOLFO, partita IVA 03129050013 (di seguito

anche Professionista); in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 8426 del

27/12/2023, esecutiva in pari data; si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO

L’Amministrazione affida al Professionista suindicato, ai sensi e con le modalità di

cui agli artt. 116 del D.Lgs.36/2023 e 13 e 14 dell’all. II.14 del D.Lgs. 36/2023 (di

seguito anche Codice), l’incarico di collaudatore con riferimento al collaudo tecnico-

funzionale in corso d’opera delle opere impiantistiche previste nell’ambito dei lavori

di *“REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE TEMPORANEE PER*

L’INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE N° 15” in oggetto.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L’incarico comporta le operazioni finalizzate al collaudo tecnico-funzionale, ai sensi

del D.M. 22/01/2008 n. 37 e D.P.R. 380/2001 e smi, dei seguenti impianti

tecnologici:

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00001311 del 01/02/2024

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 11.vstd, AOO046-003.nd

- elettrici e speciali (cat.OS30),
- termici e condizionamento (cat.OS28),
- idrico sanitari (cat. OS03);

L'incarico consiste principalmente nell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- complesso delle verifiche atte a stabilire se gli impianti e le apparecchiature di cui sopra soddisfano le normative di legge e le prescrizioni capitolari;
- effettuazione delle prove e verifiche di funzionamento a carico a mezzo di strumentazione appropriata;
- redazione dei verbali di prova;
- redazione del relativo certificato di collaudo tecnico funzianale nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal contratto.

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al RUP, secondo le cui direttive il Professionista svolgerà l'incarico.

Le attività sopra descritte dovranno essere concluse al più presto e comunque non oltre 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori con riferimento.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto.

L'affidatario dovrà attenersi alla normativa vigente di settore, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che a quella in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 – PENALI

Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del Codice, qualora l'adempimento delle prestazioni in argomento, la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del compenso stabilito, per ogni giorno di ritardo, comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dalle rate del corrispettivo cui si riferisce. Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 12.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Come da preventivo del Professionista, di cui alla nota registrata al prot. n°11297 del 14.11.2023, sulla base del calcolo - ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'All. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17.6.2016 - dell'Ufficio Parcelle del *Servizio Ispettorato Tecnico*, di cui alla nota prot. n° 9203 del 10.6.2019, il corrispettivo per l'attività di collaudo tecnico funzionale impianti è convenuto come segue:

• importo onorario	€ 17.600,00
• contributo INPS 4%	€ 704,00
Totale imponibile	€ 18.304,00
• I.V.A. 22%	€ 4.026,88
Totale complessivo	€ 22.330,88

L'affidatario accetta l'importo, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o nei casi di cui all'art. 60 co. 1 lett. a D.L.vo 36/2023 oppure per esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto. L'anticipazione è dovuta ex art. 125 del Codice, secondo le modalità ivi previste.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti per legge.

ART. 7 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

ART. 8 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni

eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto (CIG Z013D618F8).

L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata secondo quanto indicato nella succitata determinazione dirigenziale di affidamento.

Art. 9 - NORME GENERALI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Professionista dichiara di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede a Torino in via Meucci n. 4; indirizzo peo: rpd-privacy@comune.torino.it.

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 10 – OSSERVANZA DEL PATTO D'INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

Il Professionista dichiara di rispettare il *Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali*, sottoscritto a parte, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 del *Patto*.

Art. 11 - RECESSO E NULLITÀ

Fremo restando i casi di cui al D.L.vo 159\2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi degli artt. 123 del D.L.vo 36\2023 e 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001 con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 122 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

Nel caso di inadempimento della prestazione, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art.1453 Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art.1454 Codice Civile.

La risoluzione opererà di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, in caso del mancato rispetto dell'art. 122 co. 1 del Codice; in caso di quanto espressamente previsto al precedente art. 4; in caso della non conferma del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati ai sensi dell'art. 52 co. 2 del Codice; nonché in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.L.vo 165/2001 e s.m.i. e 2, co.3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

Sarà anche causa di risoluzione la condizione ostativa di cui all'art. 116, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione, il Professionista inadempiente, ai sensi dell'art. 122 co. 5 del Codice, avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, rinunciando costui sin da ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo ulteriore risarcimento del danno cagionato.

Art. 13 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti,

le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che

le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

IL PROFESSIONISTA
ing. Giuseppe Ridolfo

IL DIRIGENTE SERVIZIO E.A.P.S.
arch. Eros Primo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (penali), Art. 5 (corrispettivo professionale), Art. 7 (liquidazione), Art. 11 (recesso e nullità), Art. 12 (risoluzione del contratto), Art. 13 (risoluzione controversie), Art. 15 (spese contrattuali, imposte e tasse).

ing. Giuseppe Ridolfo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00001311 del 01/02/2024

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 11.vstd, AOO046-003.nd